

COMUNE DI MIRANDOLA

Provincia di Modena

Rep. n.

**CONVENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO STRUTTURALE
PRESENTE E LA SUCCESSIVA ATTIVITA' MANUTENTIVA PERIODICA
ORDINARIA DELLA VIA _____ PER IL
PERIODO _____.**

Il giorno _____ dell'anno duemilaventuno

(/ /2021) nella Residenza Municipale di Mirandola, tra i signori.

- _____, nato a _____ il
_____, _____ del Servizio
_____, il quale agisce nel presente atto ai sensi del terzo
comma dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per
conto e nell'interesse del COMUNE di MIRANDOLA (Codice Fiscale:
00270570369) in ottemperanza al provvedimento del dirigente responsabile
del settore _____ in data _____ - prot. N.
_____ di conferimento di titolarità di posizione organizzativa
del Servizio _____ ed in esecuzione della delibera di Giunta
comunale n. _____ del _____;
- _____, nato a _____ il
_____ e residente in _____ via
_____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in
qualità di _____ della _____ (Codice
Fiscale: _____) con sede a _____ in via

[REDACTED];

PREMESSO CHE

- l'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 228/2001 "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57*" consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli al fine di favorire lo **svolgimento di attività funzionali** alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;
- L'amministrazione comunale tra i suoi obiettivi si è posta il compito di favorire, anche, le aziende agricole che operano nel territorio, intervenendo con un modello di manutenzione delle strade vicinali che sia in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze di percorrenza delle medesime strade;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato dato indirizzo al responsabile del Servizio Mobilità ed Attività cimiteriali di individuare un modello – da sperimentare – che desse l'opportunità agli agricoltori – sulla scorta di un accordo convenzionale - di operare piccole attività di manutentive delle strade vicinali;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obiettivo della convenzione

L'obiettivo della presente convenzione consiste nel migliorare la percorribilità delle strade cosiddette "*bianche*" o di campagna (o vicinali) purché di uso pubblico, attraverso il coinvolgimento diretto dei principali fruitori – nella fase sperimentale solo agricoltori – di modo da consentire, quando lo si rende necessario, a questi ultimi, di effettuare con propri mezzi piccole attività di manutenzione ordinaria.

Art. 2 - Obblighi delle Aziende Agricole

Le aziende convenzionate si impegnano a recarsi presso i depositi indicati dall'Amministrazione comunale, raccogliere il materiale inerte di cui al successivo art. 3 ed utilizzarlo per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. In particolare, le aziende si impegnano, a proprie cure e spese a livellare e compattare il fondo stradale, in modo tale da eliminare eventuali buche ed ottenere un piano adatto alla circolazione dei mezzi facendo sì che, anche in assenza di ulteriori trattamenti aggiuntivi, lo stesso si mantenga livellato e compattato più a lungo possibile.

Le operazioni di raccolta e impiego del materiale inerte non generano in capo all'amministrazione comunale alcun obbligo, tantomeno se per effetto di dette attività, le stesse aziende o terzi, hanno subito danni a cose o a persone. I rischi legati alla movimentazione ovvero alla posa del materiale inerte saranno pertanto a totale carico dei soggetti convenzionati, così come grava sulle aziende agricole la responsabilità per danni procurata a cose e persone all'atto della movimentazione e posa del materiale e/o per lo

svolgimento di qualunque altro intervento rientrante nello scopo della presente convenzione.

Art. 3 - Obblighi del Comune di Mirandola

Il Comune di Mirandola si impegna – esclusivamente - a mettere a disposizione, in luoghi prestabiliti e che saranno comunicati alle Aziende agricole all'atto della stipula della presente convenzione, il materiale inerte da utilizzarsi per le attività di manutenzione ordinaria stradale (misto granulare stabilizzato per risanamenti e livellazioni del piano stradale in adeguata pezzatura).

La stipula della presente convenzione non fa venire in meno in capo all'amministrazione comunale la condizione di custode delle strade ex art. 2051 del codice civile, fermo restando gli oneri a carico dell'esecutore così come evidenziato nel precedente articolo.

Art. 4 – Durata

La presente convenzione ha valore sperimentale e pertanto avrà la durata di un anno a far data dalla stipula.

Art. 5 - Attività di controllo e sorveglianza

Nel periodo di durata della medesima, gli uffici di competenza monitoreranno l'attuazione della stessa, attraverso il proprio personale, provvedendo a:

- controllare, verificare e validare le richieste di intervento e pertanto di materiale,
- verificare la corretta conclusione dei vari interventi al fine di garantire

la sicurezza degli utenti.

Art. 6 – Gestione degli interventi da parte degli operatori

Le aziende convenzionate al fine di svolgere gli interventi con la dovuta sicurezza dovranno:

- fare richiesta del materiale necessario agli uffici competenti, indicando la quantità stimata,
- successivamente alla conferma della disponibilità del materiale, richiedere ordinanza alla Polizia Locale al fine di poter eseguire le lavorazioni con la necessaria sicurezza,
- definire ed evidenziare con idonea segnaletica (transenne e cartellonistica eventualmente messa a disposizione dall'amministrazione) i tratti viari oggetti degli interventi, che dovranno essere fatti in corrispondenza delle ore di luce naturale,
- rimuovere tutta la segnaletica posizionata a conclusione degli interventi giornalieri.

ART. 7 – Disposizioni conclusive e registrazione

Tale documento con tutti i suoi allegati costituisce convenzione tra il Comune di Mirandola e la Società o Azienda Agricola .

Il presente atto ha valore pari a zero in quanto i costi che ciascuno sosterrà per dare attuazione alla presente convenzione verranno fatti propri da ciascuna delle parti.

L'atto verrà registrato solo in caso di uso, dato che, quest'ultimo, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella annessa al D.P.R.

26.4.1983 n. 131.

Letto, confermato, sottoscritto.

p. IL COMUNE DI MIRANDOLA



p. Società o Az. Agricola

